

Codice A1421A

D.D. 6 luglio 2022, n. 1220

Associazione Casa di Riposo San Giovanni di Dio, con sede nel comune di Balzola (AL).

Approvazione nuovo statuto.



ATTO DD 1220/A1400A/2022

DEL 06/07/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Associazione Casa di Riposo San Giovanni di Dio, con sede nel comune di Balzola (AL). Approvazione nuovo statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Casa di Riposo San Giovanni di Dio, con sede in Balzola (AL), in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 13/06/2022 (prot. 22480/A1421A del 14.06.2022) per ottenere l'approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita in data 29.10.2013, ha approvato lo statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Marina Aceto in data 29.10.2013, Repertorio n. 3855, registrato a Casale Monferrato il 27.11.2013 al n. 2353 serie 1T.

L'ente aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con contestuale approvazione di statuto, con D.G.R. n. 43-23376 del 31.05.1993.

L'approvazione dello statuto è stata determinata dalla necessità di apportare allo statuto vigente alcune modifiche al fine di adeguarlo alla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 e s.m.i..

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972

- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

DETERMINA

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto dell'Associazione "Casa di Riposo San Giovanni di Dio", con sede in Balzola (AL), composto di 30 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

Allegato "B" al numero 3855/2921 di repertorio

Statuto della Casa di Riposo " San Giovanni di Dio" in Balzola

Capo I - origine dell'Istituzione - scopo e mezzi

Articolo 1 - Origine dell'Istituto

La Casa di Riposo "San Giovanni di Dio in Balzola" trae la sua origine dalla lettera 19 maggio 1784 che il Ministero dell'Interno scrisse al Comune di Balzola in risposta ad un memoriale che questo gli aveva presentato allo scopo di ottenere una speciale autorizzazione a fondare il Pio Istituto.

Esso prevede il suo mantenimento con la rendita del suo patrimonio, costituito da immobili, eredità, lasciti e legati di persone benefiche.

Alla fondazione effettiva ha provveduto l'atto 16 ottobre 1784 con il quale i signori reggenti dell'Ospedale, citate le varie donazioni avute e quella fondamentale del signor Guaschino Bartolomeo in data 29 Agosto 1780, provvedevano a fissare le tavole di fondazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Istituzione ha per scopo di provvedere all'assistenza delle persone anziane, al loro mantenimento, alla cura della loro salute fisica e mentale.


In particolare l'Istituzione curerà:

- a) la realizzazione di strutture sanitarie in grado di ospitare le persone anziane;
- b) la realizzazione di servizi di assistenza domiciliare ed ogni altra iniziativa di assistenza a favore degli anziani nell'ambito del territorio comunale;
- c) l'organizzazione di corsi di studio, convegni e manifestazioni culturali nei campi propri delle finalità istituzionali;
- d) la creazione di borse di studio per laureati e per tecnici presso le università e gli istituti specializzati ;
- e) la creazione di centri per la rieducazione motoria delle persone anziane.

Articolo 3 - Sede

L'Istituzione ha sede in Balzola Piazzale Carlo Marx n.°1

Potrà istituire sedi e succursali nel territorio comunale, su delibera del Consiglio di Amministrazione .



AL
B
AL
OR

Articolo 4 - Degli Ospiti

In conformità con le tavole di fondazione, alle persone residenti, originarie o che comunque hanno partecipato alla vita sociale di Balzola, è attribuita la precedenza nell'ammissione, a parità di domanda e di requisiti per l'ammissione.

E' vietata qualsiasi forma di diversità di trattamento versi gli ospiti .

Le persone affette da malattie contagiose possono accedere alla struttura, ma hanno l'obbligo di dichiarare preventivamente il loro stato.

Articolo 5 - Gratuita ospitalità

La gratuita ospitalità, il numero di posti gratuiti, è stabilito dall'organo amministrativo in completa autonomia, considerando ogni singolo caso e tenendo in conto delle disponibilità economiche dell'Istituzione.

Articolo 6 - Bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, alla fine dell'esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Articolo 7 - Entrate

L'Istituzione provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, con le rette degli ospiti e con ogni altro introito non destinato ad incrementare il patrimonio.

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Istituzione è costituito dai beni ricevuti in donazione.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con donazioni mobiliari ed immobiliari, obiazioni, legati ed erogazioni di quanti operino e condividano gli scopi dell'Istituzione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Capo II - Dei soci

Articolo 9 - numero e requisiti

Il numero di soci è illimitato.

Possono essere soci coloro i quali sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge. Possono essere altresì soci Enti ed Associazioni con personalità giuridica, che perseguono scopi attinenti o complementari allo scopo istituzionale.

Non possono essere soci i minori, gli interdetti, gli inabilitati, e coloro che hanno avuto interessi contrastanti o suscettibili di esserlo nei confronti dell'Istituzione.

Articolo 10 – Ammissione

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già soci.

Il candidato deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione;

la domanda di ammissione delle persone fisiche dovrà essere redatta secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione e comunque dovrà indicare:

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, cittadinanza, professione, codice fiscale.

La domanda di Enti e Istituzioni, sottoscritta dal Legale Rappresentante, dovrà contenere: la denominazione sociale, l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello Statuto che conferisce a detto organo i relativi poteri.


Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di motivazione.

Articolo 11 – Obblighi dei Soci

Aderendo alla Istituzione i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto
- b) a partecipare all'attività dell'Istituzione
- c) a non svolgere alcuna azione che possa essere pregiudizievole per l'Istituzione o comunque potenzialmente suscettibile di esserlo.



Articolo 12 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:

1. per recesso: ogni socio può recedere con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione; il recesso non dà diritto al rimborso della quota.
2. per esclusione: il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio per i seguenti motivi:

a) ha perduto i requisiti per l'ammissione,

b) in qualunque modo danneggia, moralmente o materialmente, l'Istituzione, oppure fomenta dissidi o discussioni tra i soci.

3. per morte: nel caso di decesso la qualifica di socio non è trasferibile agli eredi o legatari.

Inoltre perdono la qualità di soci coloro i quali, entro sei mesi dalla scadenza non abbiano effettuato il pagamento della quota annua.

Il Consiglio di Amministrazione procederà entro il primo mese di ogni esercizio alla revisione dell'elenco dei soci.

Le quote non sono rimborsabili.

Le scadenze, gli importi e le modalità dei pagamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione .

CAPO III

Dell'Assemblea Generale

Articolo 13 – Forme Tempi e Luoghi di Convocazione

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Deve essere convocata, con preavviso di almeno venti giorni, mediante comunicazione per lettera raccomandata, anche a mano, indirizzata ai soci a cura del Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede, purché nel territorio italiano. La comunicazione deve contenere ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione. L'ordine del giorno è redatto a cura del Presidente, con l'accordo del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che sede straordinaria:

a) per decisione dell'Organo Amministrativo

b) su richiesta, indirizzata all'Organo Amministrativo, motivata e sottoscritta da un terzo almeno dei soci.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data per una seconda convocazione, successiva alla prima, nel caso in cui nella data prevista per la prima convocazione non sia presente, in proprio o per delega, il numero di soci necessario per la validità delle deliberazioni.

Articolo 14 – Partecipazione

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, salvo chi è in mora con i pagamenti .

Articolo 15 – Votazione

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, e deve essere in regola con il pagamento della quota .

Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono votare, nè delegare il loro voto, nè accettare deleghe di voto.

Articolo 16 – Validità delle deliberazioni

Per la validità delle assemblee in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati.

In seconda convocazione le assemblee sono validamente costituite con l'intervento di un numero di soci, in proprio o per delega, non inferiore al doppio di quello dei componenti il consiglio di amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Quando si tratta di deliberare su modifiche dello statuto quali ad esempio, trasferimento della sede oppure sullo scioglimento dell'Istituzione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole dei 4/5 dei voti di tutti i soci aventi diritto.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Articolo 17 – Oggetto delle deliberazioni

L'Assemblea generale delibera i conti consuntivi, propone le modificazioni statutarie e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione .

Articolo 18 - Sospensione dell'Assemblea

Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, e finchè questo limite non sia nuovamente raggiunto,



le attribuzioni dell'assemblea generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 – Composizione

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di numero cinque membri, compreso il presidente.

Alla Parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in Balzola, spetta la nomina di un Consigliere.

Al Comune di Balzola, con delibera del Consiglio Comunale, spetta la nomina di un Consigliere.

Gli altri tre consiglieri sono nominati dall'Assemblea.

I membri eletti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.

Le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite .

Articolo 20- Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, provvede alla nomina del Presidente dell'Istituzione.

Articolo 21 - Sostituzioni

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, i consiglieri saranno sostituiti secondo la spettanza di nomina.

Articolo 22 – Surroga

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il consigliere di maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio, e a pari anzianità di appartenenza, il più anziano in età.

Articolo 23 – Decadenza

Decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

CAPO V

DELLE DELIBERAZIONI E ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Articolo 24 – Convocazione

La convocazione avviene mediante avviso, sottoscritto dal Presidente, inviato a tutti i membri del consiglio nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, mail, lettera, raccomandata a mano), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, e nessuno di essi si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno..

Articolo 25 – Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale.

A parità di voti la proposta si intende respinta.


Articolo 26 – Verbali

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi da un Consigliere chiamato a fungere da Segretario, e sono firmati da Presidente e Segretario.

Articolo 27 – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge e il presente statuto riservano espressamente all'assemblea.

Provvede alla gestione dell'Istituzione ed al regolare funzionamento, delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno, la pianta organica per il personale; delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.



CAPO VI - Del Presidente

Articolo 28 - poteri di rappresentanza

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di rappresentare l'Istituzione, di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di assumere i dipendenti, di sospenderli, per gravi motivi, e, se del caso di licenziarli; di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari, di cui deve riferire al Consiglio di Amministrazione, in adunanza da convocare a breve termine.

CAPO VII

Articolo 29 - Dei revisori dei conti

Le funzioni di controllo sono esercitate da tre revisori dei conti nominati dal consiglio di amministrazione, che durano in carica per tre esercizi. Possono essere rieletti o confermati. I revisori dei conti riferiscono al Consiglio di Amministrazione e se richiesti, vi possono partecipare.

Le riunioni dei revisori dei conti sono verbalizzate in apposito registro.

Saranno osservate, in quanto applicabili le norme degli articoli 2403 del codice civile e seguenti.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 30

In caso di scioglimento dell'Istituzione a qualora si ravvisasse che non è possibile raggiungere lo scopo istituzionale il patrimonio netto dovrà essere destinato in opere di carità a favore della comunità di Balzola.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di amministrazione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Istituzione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Balzola, 29 ottobre 2013

All'originale firmato:

Don Mario Fornaro

Avv.to Marina Aceto notaio

E' copia conforme all'originale composta
da nr. 8 Inq. rilasciate a Casale Monferrato
in data 28 Novembre 2013
sotto la sottoscrizione del SINDACO ALBERTO MOLATO
F. Sciale



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'F. Sciale', written over a circular official seal. The seal is the emblem of the Municipality of Casale Monferrato, featuring a central shield with a cross and other heraldic elements, surrounded by the text 'COMUNE DI CASALE MONFERRATO' and 'CANTONE DEL MONFERRATO'.